

**Legge regionale 30 aprile 1987, n. 23 (BUR n. 25/1987)
(Novellazione)**

**MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 5 MARZO 1985, N. 24,
27 GIUGNO 1985, N. 61 E 28 GENNAIO 1986, N. 5.**

**Art. 1 - Modifica alla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24,
concernente "Tutela ed edificabilità delle zone agricole"**

1. Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 è prorogato al 31 dicembre 1987.

**Art. 2 - Modifica alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61,
recante "Norme per l'assetto e l'uso del territorio"**

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 32 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, è aggiunto il seguente comma:

"Ai fini dell'approvazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento il termine di cui al terzo comma è fissato in 180 giorni".

**Art. 3 - Modifica alla legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5,
recante "Provvedimento regionale di rifinanziamento e di
modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1986)".**

1. Il termine di cui al quinto comma dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5, è prorogato al 31 dicembre 1987.